

n. 36240 del 26 novembre 2020 – dep. 17 dicembre 2020), tra le quali rientra l'insussistenza del fatto.

Alla luce di quanto detto, si impone una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, con la formula indicata in dispositivo. (*Omissis*)

TRIBUNALE PENALE DI PIACENZA 5 LUGLIO 2022, N. 328

EST. RAGO – IMP. (OMISSIS)

**Prevenzione infortuni | Destinatari delle norme
| Lavoratore dipendente | Infortunio sul lavoro |
Condotta abnorme del lavoratore | Riconducibilità
| Condizioni.**

 In tema di infortuni sul lavoro, la condotta abnorme del lavoratore esclude il nesso di causalità non solo quando essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, pertanto, idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro che, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato tutte le misure prevenzionistiche in relazione alle particolarità del lavoro. (*c.p.*, art. 583; *c.p.*, art. 590; *d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 16*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'1° aprile 2019, il pubblico ministero presso il Tribunale di Piacenza citava in giudizio innanzi a questo Tribunale, per l'udienza del 9 luglio 2019, l'imputato (*omissis*) chiamato a rispondere del reato in epigrafe indicato.

A tale udienza il giudice rinviava il procedimento in ragione dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione deliberata dall'Unione Camere Penali Italiane il 20 giugno 2019, sospendendo i termini di prescrizione.

All'udienza dell'11 ottobre 2019, il giudice, in assenza dell'imputato, dichiarava l'apertura del dibattimento e ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 21 gennaio 2020, si procedeva all'escussione dei testi del P.M. (*omissis*), con il consenso delle parti, dei testi della difesa (*omissis*).

In data 19 maggio 2020, stante l'emergenza epidemiologica in atto, il procedimento veniva rinviato in ottemperanza al provvedimento organizzativo emesso dal Presidente del Tribunale.

All'udienza del 12 marzo 2021, venivano escussi i testi (*omissis*) e (*omissis*).

All'udienza del 19 novembre 2021, si svolgeva l'esame dei testi (*omissis*) e del consulente tecnico della difesa (*omissis*). Con il consenso del P.M. venivano acquisite le chiavette contenenti il filmato relativo al funzionamento della macchina descritta in imputazione.

All'udienza del 10 maggio 2022, si dava atto del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante e, in assenza di opposizioni delle parti, lo scrivente dichiarava

l'utilizzabilità di tutti gli atti istruttori espletati nel corso del dibattimento. Dopodiché, dichiarato chiuso il dibattimento, il giudice si ritirava in camera di consiglio sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini riportati in epigrafe, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene questo giudice che le prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentano di ritenere provata la responsabilità penale di (*omissis*) il reato a lui ascritto in imputazione. origina dall'infortunio sul lavoro occorso alla lavoratrice della società (*omissis*), tipografia industriale di cui, all'epoca dei fatti, l'odierno imputato ricopriva il ruolo di dirigente delegato per la sicurezza (cfr. organizzazione aziendale per la sicurezza di (*omissis*) relativa al gennaio 2015: all. 1, prodotto dalla difesa all'udienza del 19 novembre 2021).

La prova della dinamica dell'evento lesivo è stata affidata alla deposizione della persona offesa, che ha riferito quanto segue.

In data 28 aprile 2016, (*omissis*), addetta al confezionamento e all'allestimento, si trovava presso il capannone industriale della società datrice di lavoro, sito in (*omissis*) e stava osservando il turno di lavoro nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 12:30. (*Omissis*) stava usando la macchina piegatrice (*omissis*), presente nell'opificio, che veniva utilizzata per la piegatura di materiale cartaceo.

Per quel che qui rileva, il funzionamento della macchina può essere così sinteticamente spiegato: il personale addetto appoggia i fogli sui nastri trasportatori; dopodiché, alcuni rulli zigrinati prelevano i fogli e li trascinano all'interno di due tasche, che realizzano la piega della carta secondo le misurazioni prestabilite, e poi li fanno uscire dalla parte opposta.

Il normale uso della macchina rende necessario pulire periodicamente i rulli, in quanto le zigrinature rimangono spesso ostruite dall'inchiostro o della polvere di carta, che impedisce il fluido trascinarsi della carta.

Ebbene, verso le ore 12:00 del 28 aprile 2016, (*omissis*) decise di pulire i rulli, al fine di sgravare di tale incombenza i colleghi del turno successivo.

La lavoratrice, pur a conoscenza di quali fossero le azioni per pulire in sicurezza il macchinario perché debitamente istruita mediante uno specifico corso di formazione (v. meglio infra), non seguì la procedura corretta.

Infatti – anziché spegnere la macchina, estrarre le tasche (cioè le parti del macchinario che permettono di piegare il foglio), far roteare i rulli con una mano servendosi delle manopole di un apposito volano poste alle estremità e, contemporaneamente, pulirli con l'altra mano (v. deposizione dei testi (*omissis*)), o quantomeno pulire i rulli dopo aver azionato il pulsante per l'arresto d'emergenza (v. deposizione del teste (*omissis*)) – la (*omissis*), per eseguire il lavoro più velocemente, effettuò, di sua esclusiva iniziativa, le seguenti operazioni: spense la macchi-

na; aprì e sollevò il carter di protezione che racchiudeva l'intera macchina; tolse prima una tasca e poi l'altra, svitandole entrambe in ciascuno dei due lati; riaccese la macchina; impostò la velocità di funzionamento al livello minimo; inserì un panno bagnato tra i rulli in movimento per pulirli più rapidamente mentre giravano. Ad un certo punto, però, lo straccio venne trascinato tra i rulli insieme alla mano destra della donna, cagionandole lesioni personali gravi diagnosticate presso il Pronto Soccorso di (*omissis*) come "trauma da schiacciamento mano dx con ferita da scoppio 3d apice 3d mano dx con frattura sovracondiloidea base 3p3d mano dx e infrazione base 3p2d e 3p4d mano dx".

La teste ha precisato che quella fu la prima volta in cui effettuò una simile manovra.

Su richiesta della difesa dell'imputato, sono stati poi escussi il venditore della macchina (*omissis*) ed alcuni dei soggetti che rivestivano, a vario titolo, cariche nel settore della sicurezza sul lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), (*omissis*) (adetta al servizio di prevenzione e protezione), (*omissis*) (preposto, Responsabile di produzione) e (*omissis*) (preposto, Responsabile della manutenzione).

Ebbene, dalle prove orali e documentali fornite dalla difesa dell'imputato è emerso che:

- la società era strutturata in base ad un preciso organigramma, che era conforme alla ripartizione dei compiti prescritta dal D.L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (all. 1, prodotto dalla difesa all'udienza del 19 novembre 2021);

- la macchina piegatrice (*omissis*) costruita nel lontano anno 1991, venne acquistata usata dalla (*omissis*) nel mese di ottobre del 2015 (circa sei mesi prima dell'infortunio occorso alla (*omissis*)) e, prima di essere messa a disposizione dei lavoratori, venne installata e collaudata dal venditore con esito positivo (v. rapporto tecnico: all. 5, prodotto dalla difesa all'udienza del 19 novembre 2021);

- poiché il macchinario era privo del certificato di conformità CE, il venditore fornì alla società acquirente una perizia giurata a firma dell'Ing. (*omissis*) consulente tecnico iscritto all'albo dei periti dell'(*omissis*) cui veniva attestato: che "La macchina è stata revisionata in tutta la componentistica tecnico operativa ed è regolarmente operativa in tutte le funzioni specifiche"; che "La macchina è dotata di carter specifici nelle zone operative "protetti" da blocchi funzionali"; che "Dall'analisi delle funzioni operative e dei relativi rischi, anche residui, la macchina in oggetto in tutti i gruppi e componenti relativi dispone dei requisiti fondamentali di sicurezza inerenti sia nella progettazione che nella costruzione"; che "Dall'analisi dettagliata e dalle verifiche degli organi in movimento si sono riscontrate le conformità seguenti: organi di comando per la messa in moto delle macchine, agli artt. 76-77 D.P.R. 547/55; posizionamento dei comandi di avviamento e di fermata (UNI EN 292); i vari comandi di avviamento e di fermata sono dislocati al di fuori di tutte le zone pericolose ed al di fuori di tutte le parti e gli elementi mobili che presentano pericoli; le funzioni ed i dispositivi di coman-

do di arresto normale sono prioritarie n'spetto a quelle di avviamento (UNI EN 292-CEI 44); i comandi di arresto di emergenza sono di immediata e facilitata accessibilità con dislocazione in ogni posizione "postazione" operativa, restano attivi e bloccati all'atto della attivazione; il riavvio della macchina avviene con il disinserimento dell'emergenza ed a seguire con le fasi d'avviamento normali (UNI EN 292-CEI 60204)" (doc. 1, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019; si vedano, altresì, le deposizioni dei testi (*omissis*);

- la (*omissis*) partecipò a vari corsi di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori sia prima che dopo l'infortunio (v. all. 4, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019);

- in data 22 ottobre 2015, e dunque prima dell'infortunio sul lavoro in contestazione, la lavoratrice frequentò con esito positivo, insieme ad una collega, uno specifico corso di formazione e addestramento (v. "Verbale attività di formazione" datato 22 ottobre 2015, sottoscritto dal venditore (*omissis*) in qualità di docente/responsabile del corso: all. 4, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019), tenuto dal fornitore, che era finalizzato a spiegare il funzionamento e le modalità di utilizzo in sicurezza della macchina piegatrice (*omissis*), compresa la pulizia della stessa (v. deposizione della persona offesa, nonché dei testi (*omissis*);

- in prossimità della macchina, vi era un libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore, che veniva lasciato a disposizione del personale addetto all'uso del macchinario per la consultazione (v. deposizione della persona offesa e del teste (*omissis*));

- all'epoca dei fatti, esistevano delle dettagliate istruzioni operative che erano state redatte dal RSPP del datore di lavoro (I.O. 041 del 25 gennaio 2016: all. 5, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019), nelle quali veniva vietato ai lavoratori di eseguire le attività di manutenzione – tra cui, quindi, anche quelle di pulizia – con la macchina in funzione (tra le misure di prevenzione e protezione si legge: "Non eseguire attività di manutenzione con macchina in funzione. Togliere sempre prima l'alimentazione o posizionare la macchina in arresto di emergenza"). I testi (*omissis*) hanno concordemente affermato che tale documento era affisso di fronte alla macchina. Depone, tuttavia, in senso contrario a tale dichiarazione – che, conseguentemente, va sul punto giudicata inattendibile – il contenuto del "Rapporto infortunio, incidente e mancato Incidente" M1-PRS 04 rev. 2 del 12 maggio 2009, sottoscritto congiuntamente dal RSPP (cioè, il succitato teste (*omissis*) e dall'odierno imputato, in cui si specifica che "Al momento dell'infortunio la specifica istruzione operativa era stata redatta, ma non era ancora stata posta sul posto di lavoro"; il dato trova ulteriore e decisiva conferma sempre nel rapporto appena citato, ove, tra le azioni intraprese in seguito all'occorso, viene indicato, appunto, l'avvenuto posizionamento in prossimità della posizione lavorativa dell'istruzione operativa redatta a gennaio 2016 (v. pag. 33 della produzione documentale effettuata dal P.M.);

– nell'anno precedente (2015) ed in quello successivo (2017) a quello in avvennero i fatti per cui è processo, non si verificarono altri infortuni in danno dei dipendenti della società (*omissis*) (v. statistiche infortuni: all. 2, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019);

– la (*omissis*) era una lavoratrice esperta ed aveva già pulito in passato la macchina (v. deposizione del teste (*omissis*))

– la macchina era dotata: (i) di comandi di arresto rapido in caso di emergenza (c.d. fungo), facilmente accessibili, perché presenti sia nella zona di carico dei fogli sia in posizione centrale, e visibili, perché di dimensioni maggiori rispetto ai pulsanti di avvio e di spegnimento, che la lavoratrice azionò solo in seguito all'infortunio (v. deposizioni dei testi (*omissis*)) (ii) di un sistema di blocco che si attivava all'apertura dello sportello del quadro elettrico; (iii) di coperture fonoassorbenti per ridurre i rischi connessi al rumore a cui è sottoposto il lavoratore (v. deposizione del teste (*omissis*));

– la macchina era dotata di protezioni sulle parti in movimento, che, durante il normale funzionamento e con le tasche laterali montate, non consentivano agli operatori addetti all'uso del macchinario di entrare in contatto con i rulli (v. deposizione dei testi (*omissis*)).

Va rilevato, infine, che, successivamente all'infortunio, la (*omissis*) ha aumentato il livello di sicurezza, provvedendo a dotare la macchina piegatrice di micron di arresto, vale a dire di microinterruttori che permettono il blocco automatico all'apertura del coperchio; tale circostanza risulta sia dal verbale n. 14/18 del 19 marzo 2018 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, redatto dall'U.P.G. operatore in servizio presso l'U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell' A.U.S.L. di (*omissis*) (all. 10 prodotto dal P.M. all'udienza del 12 marzo 2021 con il consenso delle parti), sia dalla testimonianza rilasciata da (v. fonoregistrazioni ud. 12 marzo 2021, pag. 10).

Il teste (*omissis*) consulente tecnico della difesa, ha precisato che anche tale sistema di protezione suppletivo poteva, tuttavia, essere facilmente aggirato (v. fonoregistrazioni ud. 19 novembre 2021, pag. 15).

1.2. Quanto alla credibilità della persona offesa ed alla genuinità del suo racconto, si rileva che non sono emerse ragioni tali da mettere in dubbio l'affidabilità del narrato; vero è che la (*omissis*) presta tuttora attività lavorativa alle dipendenze della società (*omissis*) ma tale circostanza non appare sufficiente per inficiare la veridicità delle dichiarazioni dalla stessa rilasciate in merito allo svolgimento degli eventi, anche considerato che vi è piena coincidenza tra il contenuto della deposizione ed il meccanismo di funzionamento della macchina, siccome emergente dalle prove richiamate nel paragrafo precedente. La testimonianza, peraltro, non soltanto è confortata da un oggettivo riscontro documentale relativamente alle asserzioni circa lo specifico corso seguito proprio per imparare l'utilizzo in sicurezza della macchina piegatrice, ma, per il resto, è risultata estremamente lucida, coerente e dettagliata, oltre che scevra da – pur ipotizzabili – sentimenti

di rancore nei confronti del proprio datore di lavoro a causa delle lesioni personali subite.

Analoghe considerazioni possono essere estese anche alle deposizioni rese dai testi della difesa. Costoro, benché a vario titolo legati all'imputato, hanno infatti tenuto un contegno misurato e non acriticamente piegato sulla posizione dell'imputato medesimo, limitandosi ad esporre, in maniera intimamente logica e tra loro convergente, il meccanismo di funzionamento della macchina piegatrice dal punto di vista tecnico-operativo; le dichiarazioni rese sul punto appaiono – del resto – ampiamente suffragate dalle risultanze del manuale di istruzioni della macchina (v. all. 6, prodotto dalla difesa all'udienza dell'11 ottobre 2019).

Invero, come già evidenziato in precedenza, vi è un unico passaggio delle deposizioni dei testi (*omissis*) e (*omissis*) che è risultato smentito "per tabulas" dalla documentazione in atti: ovverosia, quello in cui i testimoni suddetti hanno asserito che, al momento dell'infortunio occorso alla Brescia, nei pressi della macchina vi fossero le istruzioni operative che proibivano il compimento di attività di manutenzione con la macchina funzionante. Ora, dal "Rapporto infortunio, incidente e mancato incidente" MI-PRS 04 rev. 2 del 12.05.09" risulta, invece, che le istruzioni operative, sebbene redatte dal RSPP, all'epoca dei fatti non erano ancora state collocate in prossimità della macchina. In proposito, ritiene lo scrivente che la dichiarazione in parola costituisce una evidente nota di faziosità che, tuttavia, attesa la sua scarsa rilevanza nella generale ricostruzione degli eventi, non appare idonea a minare l'intera affidabilità del narrato dei testi sopra citati. La presenza delle istruzioni operative vicino alla macchina è, senza dubbio, un elemento che avrebbe dimostrato una attenzione ancora più spiccata del datore di lavoro per la tematica antinfortunistica e, viceversa, avrebbe consentito di "colorare" la condotta della lavoratrice in termini di ancor più marcata negligenza; essa, però, non fa altro che introdurre una circostanza che – come si vedrà meglio nel prosieguo – non assume rilevanza decisiva per l'esito del processo, inserendosi in una fattispecie già di per sé connotata da una azione palesemente sconsiderata della (*omissis*) come dimostrato dal fatto che quest'ultima aveva ricevuto una formazione specifica volta a fornirle tutte le informazioni tecniche e operative necessarie per gestire la macchina in sicurezza, che la stessa, in modo deliberato e improvvido, ha comunque disatteso per ragioni contingenti di mera convenienza.

2. Così ricostruiti i fatti in contestazione, va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, sollevata dalla difesa dell'imputato, vertendosi in una ipotesi di lesioni personali gravi commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come tale rientrante tra le eccezioni che rendono il reato procedibile d'ufficio a norma dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p.

I medici del Pronto Soccorso formularono una prognosi iniziale pari a 21 giorni secondo quanto riferito dalla persona offesa" quest'ultima si sottopose ad una visita di controllo dopo una settimana e, poi, le vennero tolti i

punti di sutura applicati, prescrivendole della fisioterapia. Siccome la (*omissis*) non riuscì ad effettuare gli esercizi da sola a casa, la donna venne seguita da uno specialista, per un periodo di 10 giorni. La persona offesa ha affermato che non riusciva ad attendere alle ordinarie attività domestiche, in quanto l'infortunio colpì proprio la mano destra, precisando di essere rimasta a casa dal lavoro per un totale di oltre 80 giorni (v. fonoregistrazioni ud. 21 gennaio 2020, pagg. 6, 9 e 10). Di quest'ultima circostanza vi è riscontro anche nel "Rapporto infortunio, incidente e mancato incidente (near miss)", prodotto dal P.M. all'udienza del 9 luglio 2019, da cui risulta che la lavoratrice è rientrata al lavoro il giorno lunedì 25 luglio 2016 (all. 2/8).

Tali essendo i postumi riportati dalla lavoratrice, si ritiene che le lesioni personali riportate dalla persona offesa siano state correttamente qualificate come gravi dalla pubblica accusa (cfr. Cass., sez. V, n. 4014 del 27 ottobre 2015, dep. 29 gennaio 2016, Rv. 267556, secondo cui "La lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia"; conf.: Cass., sez. IV; 8 luglio 2009, n. 32687, Rv. 245116).

Al riguardo, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che "In tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen., il concetto di "attività lavorativa ordinaria" non coincide necessariamente con quello di "capacità di attendere alle proprie occupazioni", con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell'ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria" (cfr. Cass., sez. V, 16 gennaio 2020, n. 11727, Rv. 279043).

3. Alla luce della ricostruzione degli eventi sopra effettuata, si ritiene che, nel caso concreto, non sia configurabile il reato ipotizzato dalla pubblica accusa, dovendosi attribuire alla condotta imprudente della lavoratrice efficacia interruttiva del nesso causale.

3.1. È opportuno ricordare, in sintesi, alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di condotta cosiddetta *abnorme* del lavoratore.

A norma dell'art. 41, comma 2, c.p., il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.

La Suprema Corte ha chiarito da tempo che può definirsi *abnorme* e dunque tale da interrompere il nesso di causalità – il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (cfr. Cass., sez. IV, n. 7188 del 10 gennaio 2018, Rv. 272222; Cass., sez. IV,

n. 40164 del 3 giugno 2004, Rv. 229564; Cass., sez. IV, n. 7267 del 10 novembre 2009, Rv. 246695, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un'altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori).

È dunque *abnorme* soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Cass., sez. IV, n. 23292 del 28 aprile 2011, Rv.) o che abbia espletato un incombenza che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (Cass., sez. IV, n. 7985 del 10 ottobre 2013, Rv. 259313).

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (di recente, si veda Cass., sez. IV, n. 32507 del 16 aprile 2019), compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, in quanto il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., sez. IV, n. 18998 del 27 marzo 2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., sez. IV, n. 22622 del 29 aprile 2008, Rv. 240161).

L'operatività dell'art. 41, comma 2, c.p. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass. sez. IV, n. 25689 del 3 maggio 2016, Rv. 267374; Cass., sez. IV, n. 15493 del 10 marzo 2016, Rv. 266786; Cass., sez. IV, n. 43168 del 21 giugno 2013, Rv. 258085). Ciò proprio perché – come detto – le norme in tema di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia.

Pertanto, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento la condotta colposa del lavoratore infortunato che sia comunque riconducibile all'a-

rea di rischio propria della lavorazione svolta, a meno che quest'ultimo abbia posto in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non abbia osservato precise disposizioni antinfortunistiche, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr. Cass., sez. IV, n. 3787 del 17 ottobre 2014, dep. 27 gennaio 2015, Rv. 261946; Cass., sez. IV, n. 37986 del 27 giugno 2012, Rv. 254365; Cass., sez. IV, n. 15009 del 17 febbraio 2009, Rv. 243208; Cass., sez. IV, n. 1484 dell'8 novembre 1989, dep. 1990, Rv. 183199). Insomma, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cass., sez. IV, n. 21587 del 23 marzo 2007, Rv. 236721; Cass., sez. IV, n. 38209 del 7 luglio 2011, Rv. 251294), a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (cfr. Cass., sez. IV, n. 3455 del 3 novembre 2004, dep. 2 febbraio 2005, Rv. 230770).

Si è infatti statuito che "In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (cfr. Cass., sez. IV, n. 5007 del 28 novembre 2018, dep. 1 febbraio 2019, Rv. 275017, la quale ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato; nello stesso senso, si vedano: Cass., sez. IV, n. 33976 del 17 marzo 2021, Rv. 281748; Cass., sez. IV, n. 5794 del 26 gennaio 2021, Rv. 280914; Cass., sez. IV, n. 15124 del 13 dicembre 2016, dep. 27 marzo 2017, Rv. 269603).

Tuttavia, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico" con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (cfr. Cass., sez. IV, n. 27871 del 20 marzo 2019, Rv. 276242). Ne consegue che, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele

che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr. Cass., sez. IV, n. 38877 del 29 settembre 2005, Rv. 232421).

Traendo le fila dei principi sopra illustrati, si può affermare, in sintesi, che la giurisprudenza di legittimità tende a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro (così, testualmente, Cass., sez. IV, n. 4890 del 20 gennaio 2015, in motivazione).

3.2. Orbene, ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, la condotta della lavoratrice sia qualificabile quale causa eccezionale di per sé sufficiente a determinare l'evento.

3.2.1. La contestazione mossa nei confronti dell'odierno imputato si fonda su un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell'art. 71, comma 1, del D.L.vo n. 81/2008, per avere il datore di lavoro omesso di dotare la macchina piegatrice in uso alla (*omissis*) di dispositivi volti ad arrestare automaticamente il macchinario all'atto dell'apertura delle zone di accesso alle parti 'meccaniche in movimento, come invece richiesto dall'allegato V Parte I Punto 6.1. del suddetto decreto legislativo.

Il citato art. 71 prevede, al primo comma, che "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie".

L'art. 70, a sua volta, stabilisce che "Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotta, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V".

Poiché la macchina piegatrice (*omissis*) era stata costruita nell'anno 1991 e, perciò, non era conforme alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (la stessa, d'altronde, era priva della marcatura CE), è pacifico che essa dovesse rispettare i requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del D.L.vo 81/2008.

La Parte I di tale allegato disciplina i requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro. Con specifico riferimento ai rischi dovuti agli elementi mobili, il punto 6.1. stabilisce quanto segue: "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i

movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”,

Prescrive, inoltre che “Le protezioni ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro,

– devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo”.

Il successivo punto 6.3., poi, prevede quanto segue: “Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’alto della rimozione o dell’apertura del riparo;

b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura”,

3.2.2. Ciò posto, va innanzitutto rilevato che, nel caso in esame, l’operazione effettuata dalla persona offesa, la quale, dopo aver rimosso il carter di protezione e svitato le tasche laterali, aveva imprudentemente messo in funzione la macchina piegatrice per velocizzare la fase di pulizia dei rulli, rientrava appieno nelle sue mansioni, essendo la lavoratrice pacificamente addetta anche alla manutenzione del macchinario.

3.2.3. L’evento occorso a pur rientrando nell’area di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, risulta conseguenza di un comportamento sconsiderato della lavoratrice connotato da abnormità, in quanto realizzato in aperta inosservanza di precise informazioni circa la corretta manutenzione del macchinario ricevute in sede di formazione preventiva.

È ben vero che, dalle risultanze probatorie in atti (v. “Rapporto di infortunio, incidente e mancato incidente” del 12 maggio 2009 redatto dal RSPP), è emerso che, al momento dell’infortunio, le istruzioni operative 041 del 25 gennaio 2016, che ponevano un assoluto divieto di svolgere attività di manutenzione con la macchina in funzione, non erano ancora state posizionate sul luogo di lavoro onde renderle accessibili ai lavoratori (sul punto, quanto alla inattendibilità “in parte qua” delle deposizioni rese dai testi (*omissis*) e (*omissis*), v. §§ 1.1. e 1.2.).

È parimenti vero, però, che la (*omissis*), lavoratrice esperta nel settore, circa sei mesi prima dell’infortunio

aveva partecipato ad uno specifico corso di formazione, durante il quale le erano state impartite apposite direttive in merito all’utilizzo ed alla gestione della macchina piegatrice, ivi compresa la pulizia della stessa.

Pertanto, se la condotta imprudente posta in essere dalla (*omissis*) fosse stata compiuta da un altro lavoratore, il datore di lavoro non avrebbe di certo potuto invocare, a sua difesa, l’esistenza di istruzioni operative che la vietavano in modo espresso. Ma, siccome l’evento dannoso ha nella specie interessato la (*omissis*) alla quale, viceversa, era stata fornita una specifica formazione, lo scopo cautelare proprio delle istruzioni operative deve ritenersi assolto “a monte” dalle istruzioni ricevute da costei in occasione del corso formativo.

Orbene, va evidenziato che la persona offesa, operatrice con mansioni di allestitore/confezionatore, specificamente formata in relazione alle modalità di manutenzione della macchina piegatrice, nel giorno in cui si verificò l’infortunio, si accinse a pulire il macchinario verso la fine dell’orario di lavoro per sgravare dell’incombente i colleghi del turno successivo. Tale attività, come chiarito da tutti i testi escussi, avrebbe imposto all’addetta di eseguire l’operazione a macchina spenta o in stato di emergenza.

Nel caso di specie, la (*omissis*) per guadagnare tempo, prese l’iniziativa di mettere in funzione la macchina così da pulire i rulli in movimento meccanico invece di girarli manualmente tramite gli appositi volantini presenti a destra e a sinistra della macchina, sicché, quando il macchinario si accese, i rulli catturarono lo straccio che la lavoratrice stringeva nella mano destra, provocandole gravi lesioni da schiacciamento delle dita.

Il comportamento della (*omissis*) è consistito in un gesto radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, in quanto, pur essendo stato compiuto nell’esercizio delle proprie mansioni lavorative, si pone in consapevole contrasto con quanto suggerito dal comune senso di prudenza e, soprattutto, imposto dalle direttive apprese dalla lavoratrice in sede di formazione specifica.

A ben vedere, l’improvvida condotta della lavoratrice era finalizzata proprio a superare tutti gli accorgimenti tecnici ed informativi atti a scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi nel caso concreto.

Va infatti considerato che l’incongruo intervento della lavoratrice non era stato richiesto da particolari esigenze tecniche e, anzi, ben avrebbe potuto essere eseguito con calma e attenzione dai colleghi del successivo turno di lavoro; che l’operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento per girare manualmente i rulli senza accendere il motore; che la lavoratrice era a conoscenza della procedura corretta per pulire la macchina in sicurezza; che la lavoratrice era perfettamente consapevole che la piegatrice fosse in movimento, avendola lei stessa accesa, nonché dei rischi di trascinarsi derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulizia, avendo partecipato ad un corso di formazione avente ad oggetto le modalità di utilizzo in sicurezza del macchi-

nario; che l'operazione di pulizia non richiedeva l'utilizzo di entrambe le mani, sicché la lavoratrice avrebbe potuto agevolmente usarne una per ruotare la manopola girevole laterale senza pregiudicare il risultato finale.

3.2.4. Né, stante la peculiarità della fattispecie in esame, le cautele presenti potevano ritenersi insufficienti.

A tal riguardo, va osservato che all'imputato viene contestata la violazione del punto 6.1. dell'allegato V sopra citato, come meglio declinata al punto 6.3. (quest'ultimo, sebbene non esplicitamente menzionata nel capo d'imputazione, è stato tuttavia contestato in fatto, nella parte in cui si specifica che "la piegatrice "Guk-Gresmer" messa a disposizione della lavoratrice [era] priva di dispositivi che potessero arrestare automaticamente il macchinario all'atto dell'apertura delle zone di accesso alle parti meccaniche in movimento").

Nel caso di specie, infatti, la macchina piegatrice era munita di un carter, cioè di un involucro metallico che racchiudeva e proteggeva gli organi meccanici in movimento. Tale protezione – contrariamente a quanto sostenuto in sede di escussione testimoniale dal consulente tecnico della difesa, I.P. – non può ritenersi "non amovibile" sol perché la sua rimozione richiedeva plurime e complesse operazioni. Invero, secondo la definizione tratta dal vocabolario Treccani, con il termine "amovibile" si definisce ciò "che può essere spostato, rimosso"; l'aggettivo in parola, dunque, identifica un qualcosa che non è fisso, e tale non era di certo il carter protettivo della piegatrice (*omissis*), come provato – del resto – dalla condotta posta in essere dalla persona offesa, che è appunto riuscita manualmente a sollevarne l'involucro esterno. La protezione esterna esistente, quindi, non precludeva in via assoluta l'accesso agli organi lavoratori in movimento della macchina.

Di conseguenza, occorre chiedersi se il datore di lavoro avrebbe dovuto dotare la piegatrice di un dispositivo che rispondesse alle finalità indicate al punto 6.3., e segnatamente: a) impedire la rimozione o l'apertura del carter quando i rulli erano in moto o arrestare i rulli allorché il carter fosse stato rimosso o aperto; b) non consentire l'avviamento dei rulli se il carter non fosse stato chiuso.

Si tratta, peraltro, di una misura di prevenzione che, nella fattispecie concreta, era tecnicamente possibile adottare. Come attestato dal RSPP nel "Rapporto di infortunio, incidente e mancato incidente" del 12 maggio 2009 e chiaramente emerso all'esito dell'istruttoria orale espletata, infatti, detto accorgimento è stato apportato dalla (*omissis*) in epoca successiva all'evento in discussione mediante l'installazione di un c.d. micron di arresto, che bloccano il movimento dei rulli all'apertura del carter.

Orbene, ad avviso dello scrivente, al quesito va data risposta negativa, tenuto conto della specifica struttura della macchina piegatrice (*omissis*). Dall'istruttoria è emerso chiaramente che i rulli erano protetti non soltanto dal carter, ma, di fatto, anche dalla presenza delle tasche; queste ultime – al pari del carter – potevano essere manualmente tolte (così come, del resto, fece la (*omissis*) nella fattispecie concreta), ma la loro rimozione con la macchina funzionante, determinando l'entrata in contatto

della tasca con il rullo, provocava un fortissimo rumore e rischiava di danneggiare l'una e l'altro.

Le tasche, quindi, fungevano da ulteriore protezione dei rulli, impedendo che il normale funzionamento del macchinario potesse costituire un serio pericolo per i lavoratori.

L'unica situazione di criticità ipotizzabile era quella verificatasi nel caso in scrutinio: quella, cioè, in cui l'addetto alla pulizia della macchina avesse deciso consapevolmente di aggirare tutte le protezioni – strutturali o di fatto esistenti, alzando prima l'involucro esterno (il carter) ed estraendo poi, svitandole, entrambe le tasche, per poi accendere il macchinario e far girare i rulli meccanicamente invece che manualmente.

Si è al cospetto, tuttavia di una evenienza del tutto anomala, eccezionale ed inopinata, in quanto presuppone una situazione di pericolo non insita e, quindi, fisiologica nel processo di lavorazione o di manutenzione dell'apparecchio, bensì creata proprio dalla condotta umana, all'esclusivo scopo di superare le misure antinfortunistiche. Dunque, si verte nella ipotesi di un comportamento del lavoratore non soltanto distratto, frettoloso, superficiale o inesperto, ma deliberatamente diretto a disattendere le precise istruzioni ricevute sulla procedura da seguire e a neutralizzare tutti i sistemi di protezione per un mero tornaconto personale avulso dall'interesse datoriale.

Considerato che i rulli erano dotati di una doppia protezione (le tasche fungevano, come detto, da protezione aggiuntiva, poiché non potevano essere rimosse con la piegatrice in funzione, a meno che il lavoratore non avesse accettato il rischio, concreto, di rovinare la macchina) e che l'accensione della macchina è stata un'azione non prevedibile perché effettuata scientemente al solo scopo di velocizzare la pulizia, deve concludersi che va ravvisata, nel caso di specie, l'interruzione del nesso causale.

3.3. Ne discende, pertanto, l'assoluzione dell'imputato, con la formula "perché il fatto non sussiste".

4. In ogni caso, si rileva che, anche ad escludere l'abnormità del comportamento della lavoratrice, difetterebbe, nella fattispecie in esame, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della nonna cautelare, a fronte di manovra palesemente irresponsabile della persona offesa.

Di conseguenza, l'esito sarebbe comunque assolutorio, ancorché per mancanza dell'elemento soggettivo.

4.1. Come osservato in giurisprudenza, l'agire imprudente del lavoratore può rilevare non soltanto nell'ottica dell'elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, ma anche nell'ottica dell'elemento soggettivo, sotto il profilo dell'esclusione della colpa del datore di lavoro.

Come è noto, infatti, nei reati colposi, è necessario accertare se la violazione della regola cautelare riscontrata abbia o meno cagionato l'evento.

L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l'espressione "causalità della colpa".

Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente sul dettato dell'art. 43 c.p., a tenore del quale è necessario che l'evento si verifichi "a causali di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero "per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La formulazione della disposizione è senz'altro imprecisa, in quanto la violazione del dovere di diligenza, quale entità concettuale, non può essere considerata effettivamente causa dell'evento in senso fisico-materiale. La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza. Questo quindi il significato da attribuirsi alla norma in esame: nel richiedere che l'evento si verifichi a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione del profilo di colpa nell'evento concretamente verificatosi. La verifica se quella specifica violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato l'evento (causalità della colpa), in sostanza, non è altro che un giudizio controfattuale compiuto in relazione alla violazione della regola di cautela (in terminis, Cass., n. 3207/2019, in motivazione).

Il giudizio controfattuale ("contro i fatti") consiste nell'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione, ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza.

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si produca e ugualmente (Cass., S.U., n. 30328/2002, Franzese).

Dunque, se, ove quella condotta dell'uomo non fosse stata assente – o non fosse stata presente – l'evento si sarebbe verificato egualmente, la causa dell'evento non è riconducibile all'azione o all'omissione dell'uomo. In caso contrario, l'evento tipico sarà attribuibile all'agente.

4.2. Facendo applicazione delle coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate, ritiene il Tribunale che la condotta imprudente del lavoratore fosse tale da incidere sulla ravvisabilità della colpa, escludendola.

Nel caso in esame, occorre osservare come dall'istruttoria risulti che la Brescia, che all'epoca dei fatti era una addetta specializza e precipuamente formata alla manutenzione della macchina piegatrice, aveva ricevuto istruzioni circa la corretta procedura da seguire per pulire la macchina appena sei mesi prima dell'infortunio. Quindi senz'altro una persona esperta.

Alla luce di ciò non può ritenersi che ella non possedesse le cognizioni necessarie per rendersi conto del rischio che correva mediante la condotta, incontrovertibilmente imprudente, da lei posta in essere.

Anzi, a ben vedere, l'intera azione è stata preordinata ad una mirata elusione di tutti gli accorgimenti esistenti per scongiurare l'evento lesivo occorso. La lunga sequenza di atti posti in essere dalla persona offesa (sollevamento del coperchio di protezione; rimozione delle due tasche laterali; accensione della piegatrice) dimostra infatti la forte determinazione che l'ha spinta ad agire, per ragioni di pura convenienza contingente estranee al processo produttivo.

Si deve pertanto concludere che l'inosservanza della prescrizione antinfortunistica contestata, consistente nell'omessa installazione di dispositivi volti ad arrestare automaticamente il funzionamento dei rulli all'atto dell'apertura del carter o ad impedire l'accensione della macchina laddove quest'ultimo non fosse stato chiuso, non avrebbe scongiurato l'evento dannoso. D'altro canto, come precisato dal teste (*omissis*) anche un siffatto sistema di arresto (micron) poteva essere facilmente aggirato dalla lavoratrice che avesse voluto risparmiare tempo (v. fonoregistrazioni ud. 19 novembre 2021, pag. 15: «probabilmente se lo scopo era quello di fare prima ... il microinterruttore è bypassabile anche quello. Come l'operatore ha bypassato le istruzioni operative, non ha agito secondo l'informazione e formazione riavuta anche i microinterruttori possono essere tranquillamente bypassati»).

Conseguentemente, deve ritenersi che la decisione assunta dalla lavoratrice, per le motivazioni che la sorreggevano, fosse connotata da una tale pervicacia che, con ogni probabilità, la donna, pur di non rinunciare al proposito di accelerare le operazioni di pulizia, non sarebbe stata fermata neppure dalla presenza dei micron.

Ne deriva che, quand'anche l'imputato avesse osservato la norma cautelare in questione, dotando la piegatrice di microinterruttori tali da arrestare automaticamente la macchina in caso di apertura della scatola che racchiude i rulli, l'evento si sarebbe verificato lo stesso perché la (*omissis*), mossa da ragioni del tutto estranee alla problematica della sicurezza, pose in essere la manovra in questione pur rendendosi perfettamente conto della pericolosità di quest'ultima, che era di immediata intuitiva e incontrovertibile evidenza per chiunque e ancor più per lei, che era un operatore di esperienza ed istruito in modo specifico sulle modalità di uso e manutenzione dell'attrezzatura da lavoro affinché si astenesse da siffatta condotta rischiosa.

Non può dunque ravvisarsi il requisito della causalità della colpa.

4.3. L'imputato, di conseguenza, andrebbe comunque mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

5. Il complessivo carico di lavoro di questo giudice giustifica il termine di 60 giorni per il deposito dei motivi. (*Omissis*)

SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMI DI CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE. UN'INTERESSANTE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA

di Elena Del Forno

Il tema della condotta abnorme del lavoratore rappresenta uno dei temi più interessanti e dinamici del panorama della colpa dei garanti in materia di violazione della normativa antinfortunistica.

Si segnala, a questo proposito, una recente pronuncia di merito che motiva in modo particolarmente interessante l'approdo assolutorio.

Viene contestato al delegato ex art. 16 del D.L.vo 81/2008 del datore di lavoro il delitto di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p., in relazione all'art. 583 comma 1 n. 1 c.p., perché, nella sua qualità di procuratore speciale per la sicurezza e l'ambiente di lavoro della società, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava al lavoratore lesioni personali gravi, consistite in un trauma da schiacciamento della mano con ferita da scoppio e fratture varie, tali da determinare una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni.

In particolare, nel capo di imputazione veniva così descritto il fatto alla base dell'addebito: "...dovendo l'addebito procedere alla pulizia dei rulli della macchina, alzava il coperchio posto a protezione degli stessi senza procedere preliminarmente all'arresto del macchinario, impugnava uno straccio e con la mano iniziava a pulire detti rulli mentre questi erano in movimento e gli stessi, a causa della loro azione di rotazione, trascinarono all'interno lo straccio e la mano, provocando le conseguenze lesive sopra indicate".

Il rimprovero a titolo di colpa faceva quindi riferimento alla pretesa violazione dell'art. 71 comma 1 del D.L.vo 81/08, in quanto l'imputato non avrebbe messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.L.vo 81/08 che prevede quanto segue: "se gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione".

La macchina (una piegatrice di fogli di carta), stando all'impostazione accusatoria, sarebbe stata messa a dispo-

sizione priva di dispositivi che potessero arrestare automaticamente il macchinario all'atto dell'apertura delle zone di accesso alle parti meccaniche in movimento.

Nel corso del dibattimento è emerso che il normale uso della macchina rende necessario pulire periodicamente i rulli di trascinamento della carta, in quanto le zigrinate rimangono spesso ostruite dall'inchiostro o dalla polvere di carta, che ne impedisce il fluido trascinamento.

L'infortunata aveva deciso di pulire i rulli al fine di sgravare di tale incombenza i colleghi del turno successivo.

La stessa, pur a conoscenza di quali fossero le azioni per pulire in sicurezza il macchinario perché debitamente istruita mediante uno specifico corso di formazione e anche addestramento ad opera del venditore del macchinario, non seguì la procedura corretta.

L'istruttoria ha infatti restituito con precisione la ricostruzione della dinamica dell'infortunio.

Anziché spegnerla la macchina, estrarre le tasche, far roteare i rulli con una mano servendosi delle manopole di un apposito volano poste alle estremità e, contemporaneamente, pulirli con l'altra mano, o quantomeno pulire i rulli dopo aver azionato il pulsante per l'arresto d'emergenza, la lavoratrice, per eseguire il lavoro più velocemente, ha effettuato, di sua esclusiva iniziativa, le seguenti operazioni: spense la macchina; aprì e sollevò il carter di protezione che racchiudeva l'intera macchina; tolse prima una tasca (dove vengono allocati i fogli da piegare) e poi l'altra, svitandole entrambe in ciascuno dei due lati; riaccese la macchina; impostò la velocità di funzionamento al livello minimo; inserì un panno bagnato tra i rulli in movimento per pulirli più rapidamente mentre giravano. Così si cagionò le lesioni descritte in quanto lo straccio venne trascinato tra i rulli insieme alla mano.

È stata la stessa lavoratrice vittima dell'infortunio a precisare che quella fu la prima volta che effettuò una simile manovra, sgombrando così il campo dalla delicata problematica delle prassi di lavoro scorrette.

Il Tribunale ha ritenuto non configurabile il reato ipotizzato dalla pubblica accusa, attribuendo alla condotta imprudente della lavoratrice efficacia interrutiva del nesso causale e motivando con una interessante disamina dei principi giurisprudenziali in materia.

A norma dell'art. 41, comma 2 c.p., il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.

La Suprema Corte ha chiarito da tempo che può definirsi abnorme – e dunque tale da interrompere il nesso di causalità – il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano

dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (1).

È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei garanti ovvero i soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue mansioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (2) o che abbia espletato un incumbente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (3).

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele (4).

Questo orientamento esclude che il garante possa invocare a propria scusa il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opererebbe nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, in quanto il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (5).

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori (6).

Va detto però che se è vero che il garante, ove abbia negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenze o imperite da parte dei lavoratori, è anche vero che ha diritto di fare affidamento sul rispetto delle procedure di sicurezza laddove abbia messo a disposizione macchinari sicuri, dispositivi di protezione idonei e abbia correttamente effettuato attività di informazione, formazione e addestramento, sensibilizzando il personale rispetto ai temi della salute e sicurezza del lavoro.

Del resto, è sancito dalla normativa l'obbligo di ogni lavoratore di "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o missioni conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro" (7).

È noto, infatti, come si sia passati da un modello iperprotettivo, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui

lavoratori – non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà – ad un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (8).

Il principio di autoreponsabilità impone ai sottoposti di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e, soprattutto, di agire con diligenza, prudenza e perizia, per l'effetto direttamente valorizzando il principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost. e correttamente intendendo il ruolo del diritto penale come *extrema ratio* (9).

Interessante applicazione del medesimo principio dell'affidamento cui si è fatto cenno sopra viene operata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'incolpevole affidamento che il garante della sicurezza abbia riposto sulla rispondenza ai parametri di legge dei macchinari acquistati da ditte terze, laddove per incolpevole si intende un affidamento fondato sulla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario senza che si fosse mai verificato un incidente, sull'ampia serietà commerciale e sulla peculiare specializzazione della ditta costruttrice nonché sull'oggettiva sussistenza sulla macchina della marchiatura CE (10).

Chiusa la digressione e procedendo con la disamina della recente sentenza di merito in commento, il Tribunale ha evidenziato nella motivazione che l'operatività dell'art. 41, comma 2, c.p. è circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (11).

Ciò proprio perché – come detto – le norme in tema di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia.

Pertanto, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento la condotta colposa del lavoratore infortunato che sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, a meno che quest'ultimo abbia posto in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non abbia osservato precise disposizioni antinfortunistiche, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (12).

In definitiva, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (13).

Si è infatti statuito che "In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, con è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (14).

Tuttavia, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (15).

Ne consegue che, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (16).

Traendo le fila dei principi sopra illustrati, si può affermare, in sintesi, che la giurisprudenza di legittimità tende a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.

Facendo buon governo dei principi giurisprudenziali finora passati in rassegna il Tribunale ha ritenuto che l'evento occorso al lavoratore infortunato, pur rientrando nell'area di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, risultasse conseguenza di un comportamento sconsiderato dell'addetto connotato da abnormità, in quanto realizzato in aperta inosservanza di precise informazioni circa la corretta manutenzione del macchinario ricevute in sede di formazione preventiva.

Il Tribunale in particolare ha valorizzato che nel caso in esame la lavoratrice, per guadagnare tempo, prese l'iniziativa di mettere in funzione la macchina così da pulire i rulli in movimento meccanico invece di girarli manualmente tramite gli appositi volantini presenti a destra e a sinistra della macchina, sicché, quando il macchinario si accese, i rulli catturarono lo straccio che il medesi-

mo stringeva nella mano, provocando le gravi lesioni da schiacciamento delle dita.

Il comportamento della vittima del sinistro è consistito in un gesto radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, in quanto, pur essendo stato compiuto nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative, si pone in consapevole contrasto con quanto suggerito dal comune senso di prudenza e, soprattutto, imposto dalle direttive apprese dal lavoratore in sede di formazione specifica.

A ben vedere, l'improvvida condotta della lavoratrice era finalizzata proprio a superare tutti gli accorgimenti tecnici ed informativi atti a scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi nel caso concreto.

È stato inoltre correttamente preso in considerazione che l'incongruo intervento non era stato richiesto da particolari esigenze tecniche e, anzi, ben avrebbe potuto essere eseguito con calma e attenzione dai colleghi del successivo turno di lavoro; che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento per girare manualmente i rulli senza accendere il motore; che la lavoratrice era a conoscenza della procedura corretta per pulire la macchina in sicurezza; che era perfettamente consapevole che la piegatrice fosse in movimento, avendola lei stessa accesa, nonché dei rischi di trascinarsi derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura, avendo partecipato ad un corso di formazione specifico avente ad oggetto proprio le modalità di utilizzo in sicurezza del macchinario; che l'operazione di pulizia non richiedeva l'utilizzo di entrambe le mani, sicché avrebbe potuto agevolmente usarne una per ruotare la manopola girevole laterale senza pregiudicare il risultato finale.

Il Tribunale ha poi preso in esame anche l'aspetto della sicurezza del macchinario.

Dall'istruttoria è emerso che i rulli erano protetti non soltanto dal carter, ma, di fatto, anche dalla presenza delle tasche; queste ultime – al pari del carter – potevano essere manualmente tolte (così come, del resto, fece il lavoratore nella fattispecie concreta), ma la loro rimozione con la macchina funzionante, determinando l'entrata in contatto della tasca con il rullo, avrebbe provocato un fortissimo rumore e danneggiato sia la macchina che il rullo.

Le tasche, quindi, fungevano da ulteriore protezione dei rulli, impedendo che il normale funzionamento del macchinario potesse costituire un serio pericolo per i lavoratori.

L'unica situazione di criticità ipotizzabile, si legge in sentenza, era quella verificatasi nel caso in scrutinio: quella, cioè, in cui l'addetto alla pulizia della macchina avesse deciso consapevolmente di aggirare tutte le protezioni – strutturali o di fatto – esistenti, alzando prima l'involucro esterno (il carter) ed estraendo poi, svitandole, entrambe le tasche, per poi accendere il macchinario e far girare i rulli meccanicamente invece che manualmente.

Il Giudice ha ritenuto però trattarsi di una evenienza del tutto anomala, eccezionale ed inopinata, in quanto presuppone una situazione di pericolo non insita e, quindi, fisiologica nel processo di lavorazione o di manutenzione dell'apparecchio, bensì creata proprio dalla condotta umana, all'esclusivo scopo di superare le misure antinfortunistiche.

Dunque, proprio per questa ragione il comportamento del lavoratore è stato giudicato non soltanto distratto, frettoloso, superficiale o inesperto – invero inesperto l'addetto in questione non era affatto, anzi, aveva una significativa esperienza anche come preposto – ma deliberatamente diretto a disattendere le precise istruzioni ricevute sulla procedura da seguire, nonché a neutralizzare tutti i sistemi di protezione per un mero tornaconto personale avulso dall'interesse datoriale.

Considerato che i rulli erano dotati di una doppia protezione (le tasche fungevano, come detto, da protezione aggiuntiva, poiché non potevano essere rimosse con la pialla in funzione, a meno che il lavoratore non avesse accettato il rischio, concreto, di rovinare la macchina) e che l'accensione della macchina è stata un'azione non prevedibile perché effettuata scientemente al solo scopo di velocizzare la pulizia, la conclusione è stata nel senso di ravvisare, nel caso di specie, l'interruzione del nesso causale.

Si ritrova in motivazione anche un ulteriore percorso logico che ha supportato l'approdo assolutorio.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'inosservanza della prescrizione antinfortunistica contestata, consistente nell'omessa installazione di dispositivi volti ad arrestare automaticamente il funzionamento dei rulli all'atto dell'apertura del carter o ad impedire l'accensione della macchina laddove quest'ultimo non fosse stato chiuso, non avrebbe scongiurato l'evento dannoso. D'altro canto, anche un siffatto sistema di arresto (micron) poteva essere facilmente aggirato dall'addetto che avesse voluto risparmiare tempo.

Con la conseguenza che, quand'anche l'imputato avesse osservato la norma cautelare in questione, dotando la macchina di microinterruttori tali da arrestarla automaticamente in caso di apertura della scatola che racchiude i rulli, l'evento si sarebbe verificato lo stesso perché il lavoratore, mosso da ragioni del tutto estranee alla problematica della sicurezza, pose in essere la manovra in questione pur rendendosi perfettamente conto della pericolosità di quest'ultima, che era di immediata, intuitiva e incontrovertibile evidenza per chiunque e ancor più per lui, che era un operatore di esperienza ed istruito in modo specifico sulle modalità di uso e manutenzione dell'attrezzatura da lavoro affinché si astenesse da siffatta condotta rischiosa.

Per tale ragione è stato quindi escluso il requisito della causalità della colpa.

Tanto più è interessante la sentenza in commento quanto più anche recentemente nella giurisprudenza di legittimità si segnalano arresti particolarmente rigorosi (17).

Il Tribunale, nella sentenza in commento, si è posto nel solco di quella attenta giurisprudenza di legittimità che ha

affermato che nel concetto di esorbitanza della condotta è doverosamente inclusa anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche e cioè quando la condotta diviene consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere (18).

La decisione offre l'occasione per svolgere, in chiusura, due brevi ulteriori riflessioni.

La prima riguarda il tema delle prassi scorrette.

Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza, risulta che la lavoratrice aveva dichiarato in dibattimento che quella fu la prima e unica volta che adottò la condotta in questione.

Sul punto è certo di interesse segnalare che la giurisprudenza di legittimità afferma che non è rimproverabile il titolare della posizione di garanzia laddove risulti provata la condotta pericolosa del lavoratore non avallata da scelte aziendali.

Con la sentenza n. 32507/2019 la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata rilevando che la morte del lavoratore fosse da imputare in via esclusiva all'uso improprio del mezzo da parte del medesimo, non risultando acquisita al compendio probatorio la conoscenza di tale prassi aziendale da parte del suo datore di lavoro.

Occorre quindi prendere in considerazione se sussista l'evidenza probatoria non solo che esista una prassi pericolosa – circostanza che nel caso in commento è esclusa alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa dipendente coinvolta nell'infortunio – ma anche che il garante sia stato messo a conoscenza della modalità non corretta di eseguire le attività e che essa sia stata dal medesimo garante avallata.

Con la sentenza n. 29585/2019 la Cassazione ha affermato: "mancando la prova certa di una pericolosa prassi invalsa in azienda (...) per effettuare in quota il taglio della siepe, e non potendosi escludere – per altro verso – una iniziativa estemporanea dei lavoratori, imprevedibile da parte datoriale, e dunque non essendo superato 'ogni ragionevole dubbio' nel rapporto di causalità tra le omissioni contestate in imputazione e l'evento mortale, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste".

L'altra riflessione attiene all'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile e i suoi limiti.

È principio pacifico che in materia di infortuni sul lavoro è onere dell'imprenditore, in forza del disposto dell'art. 2087 c.c., adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (19).

Il limite dell'esigibilità del comportamento dovuto del garante – ovvero l'analisi circa la concreta possibilità di

pretendere l'osservanza della regola cautelare – è dunque tema particolarmente significativo in materia di colpa con violazione della normativa antinfortunistica, nonché strettamente correlato a quello della doverosa analisi della condotta in concreto tenuta dal lavoratore.

NOTE

- (1) Cass., Sez. IV, n. 7188 del 10 gennaio 2018; Cass., Sez. IV, n. 40164 del 3 giugno 2004; Cass., Sez. IV, n. 7267 del 10 novembre 2009.
- (2) Cass., sez. IV, n. 23292 del 28 aprile 2011.
- (3) Cass., Sez. IV, n. 7985 del 10 ottobre 2013.
- (4) Cass., sez. IV, n. 32507 del 16 aprile 2019.
- (5) Cass., Sez. IV, n. 18998 del 27 marzo 2009.
- (6) Cass., sez. IV, n. 22622 del 29 aprile 2008.
- (7) Art. 20 comma 1 D.L.vo 81/2008; sul principio di autoresponsabilità del lavoratore si veda Cass., Sez. IV, n. 36040 del 7 luglio 2015.

- (8) Cass., Sez. IV, n. 11958 del 10 aprile 2020.
- (9) Cass., Sez. IV, n. 8883 del 3 marzo 2016, n. 8883.
- (10) Cass., Sez. IV, n. 47274 del 6 dicembre 2012.
- (11) Cass., Sez. IV, n. 25689 del 3 maggio 2016; Cass., Sez. IV, n. 15493 del 10 marzo 2016; Cass., Sez. IV, n. 43168 del 21 giugno 2013.
- (12) Cass., Sez. IV, n. 3787 del 17 ottobre 2014; Cass., Sez. IV, n. 37986 del 27 giugno 2012; Cass., Sez. IV, n. 15009 del 17 febbraio 2009.
- (13) Cass., Sez. IV, n. 3455 del 3 novembre 2004; Cass., Sez. IV, n. 21587 del 23 marzo 2007; Cass., Sez. III, n. 38209 del 7 luglio 2011.
- (14) Cass., Sez. IV, n. 5007 del 28 novembre 2018; Cass., Sez. IV, n. 33976 del 17 marzo 2021; Cass., Sez. IV, n. 5794 del 26 gennaio 2021; Cass., Sez. IV, n. 15124 del 13 dicembre 2016.
- (15) Cass., sez. IV, n. 27871 del 20 marzo 2019.
- (16) Cass., Sez. IV, n. 38877 del 29 settembre 2015.
- (17) Cass. Sez. IV, n. 13212 del 7 aprile 2022, n. 23127 del 14 giugno 2022, n. 23808 del 21 giugno 2022.
- (18) Cfr. per tutte Cass., Sez. IV, n. 4890 del 2 febbraio 2015.
- (19) Cass., Sez. IV, n. 3616 del 14 gennaio 2016; Cass., Sez. IV, n. 32956 del 7 settembre 2021.